

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE A TEMPO INDETERMINATO NEI CASI E MODI PREVISTI DALL'ART. 17 L. 536/1949 PER COME MODIFICATO DALL'ART. 9 DELLA L. 141/1992

Articolo 1  
oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento stabilisce le norme di procedura per l'applicazione all'iscritto, da parte del Consiglio dell'Ordine, della sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione che debba avvenire nei casi e nei modi di cui all'art. 17 della L. 536 del 1949 per come modificata dall'art. 9 della L. 141 del 1992, e dunque *con le forme del procedimento disciplinare* ed in relazione ad omissioni nella comunicazione dell'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché del volume complessivo d'affari dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno ovvero che sia relativa al ritardo di oltre 90 giorni nella comunicazione alla Cassa Forense e/o alla non conformità al vero di esse e che non sia stata seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine
2. Il Consiglio dell'Ordine può iniziare il procedimento per l'applicazione della sanzione della sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione ai sensi del presente Regolamento soltanto a seguito di formale segnalazione scritta in tal senso che sia pervenuta dalla Cassa Forense

articolo 2  
comunicazione all'Iscritto delle violazioni

1. Ricevuta dalla Cassa Forense la segnalazione di cui all'articolo 1, il Presidente della Commissione Affari Disciplinari ovvero un Consigliere, facente parte della Commissione Affari Disciplinari dallo stesso designato, provvedono a darne comunicazione in forma scritta all'interessato.
2. La comunicazione all'interessato di cui al comma 1 contiene l'enunciazione in forma chiara e precisa delle violazioni attribuitegli ed altresì l'invito a far pervenire al Presidente della Commissione ovvero al Consigliere Delegato le proprie deduzioni ed osservazioni, con l'indicazione delle prove da acquisire.
3. Con la comunicazione di cui al comma 1 si dà nuovamente avviso all'iscritto che la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione non conforme al vero comportano la sospensione non soggetta a limiti di tempo, che solo l'adempimento o comunque l'eliminazione delle violazioni attribuitegli consentirà di immediatamente revocare.
4. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata con messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo che è stato fornito all'Ordine degli Avvocati da parte dell'iscritto ai sensi della L. 247/2012.
5. Se l'invio e/o la ricezione della comunicazione di cui al comma 1 con il mezzo della posta elettronica certificata risultano impossibili, gli Uffici di Segreteria del Consiglio dell'Ordine prendono contatto con l'iscritto contattandolo ai numeri telefonici ovvero all'indirizzo di posta elettronica ordinaria forniti all'Ordine degli Avvocati ai sensi della L. 247/2012 e lo invitano a recarsi nella sede del Consiglio per ricevere la comunicazione in mani proprie

articolo 3  
atti difensivi e nomina del difensore

1. Ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, l'interessato che non intenda difendersi personalmente può nominare un Avvocato che lo assista e lo rappresenti. La nomina del difensore deve risultare da atto scritto. In tal caso l'interessato è domiciliato presso il difensore e le comunicazioni relative al procedimento vengono inviate a quest'ultimo con il mezzo della posta elettronica certificata.
2. L'interessato, personalmente o per il tramite del difensore, fa pervenire per iscritto le proprie deduzioni ed osservazioni, con l'indicazione delle prove da acquisire, entro 30 giorni dalla consegna della comunicazione.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato di ulteriori 30 giorni su richiesta dell'interessato se ricorrono giustificati motivi.
4. L'atto difensivo di cui al comma 2 è inviato con il mezzo della posta elettronica certificata.
5. Se l'invio dell'atto difensivo di cui al comma 2 per mezzo della posta elettronica certificata gli risulta impossibile ed egli non ha nominato un difensore, l'interessato provvede personalmente al deposito dello stesso presso gli Uffici della Segreteria dell'Ordine; dell'avvenuto deposito è rilasciata ricevuta.
6. La comunicazione da parte dell'interessato di aver adempiuto o comunque di aver eliminato le violazioni attribuitegli non è soggetta ad alcun termine decadenziale.

articolo 4  
Istruzione preliminare

1. Il Presidente o il Consigliere designato esamina le deduzioni e le osservazioni pervenute dall'interessato e se, sulla base di esse, lo ritiene necessario, richiede alla Cassa Forense chiarimenti ovvero l'invio di ulteriore documentazione.
2. Le richieste di cui al comma 1 sono inviate con il mezzo della posta elettronica certificata
3. Se l'interessato o il suo difensore hanno indicato, quali mezzi di prova che si ritenga necessario assumere, persone informate sui fatti che siano state compiutamente identificate quanto a generalità e domicilio, il Presidente o il Consigliere designato le fa convocare dinanzi a sé. All'audizione possono partecipare l'interessato e il suo difensore, che debbono essere avvisati almeno 10 giorni prima. Il difensore dell'interessato può rivolgere direttamente domande alla persona informata sui fatti; l'interessato che sia privo di difensore può chiedere al Presidente o al Consigliere designato che valuti se rivolgere alla persona informata sui fatti domande da lui suggerite.
4. Se lo ritiene opportuno, il Presidente ovvero il Consigliere designato può far partecipare all'audizione delle persone informate sui fatti e alle altre attività istruttorie altri Consiglieri che facciano parte della Commissione Affari Disciplinari

articolo 5  
proposte al Consiglio

1. Entro 30 giorni dal pervenimento degli atti difensivi dell'interessato di cui all'art. 3 ovvero dal pervenimento dei chiarimenti e della documentazione della Cassa Forense eventualmente richiesti ai sensi dell'articolo 4 comma 1 ovvero ancora dall'esaurimento delle attività istruttorie di cui all'art. 4 comma 3, la Commissione Affari Disciplinari, su relazione del Presidente ovvero del Consigliere designato, delibera di proporre al Consiglio l'archiviazione della comunicazione pervenuta dalla Cassa Forense ovvero la sospensione a tempo indeterminato dell'iscritto.

2. Le proposte di cui al comma 1 vengono in ogni caso avanzate al Consiglio entro 60 giorni dalla data in cui risultano pervenute alla Cassa Forense le richieste di chiarimenti ovvero di invio di ulteriore documentazione che non abbiano nel frattempo ricevuto risposta
3. Il Consiglio delibera sulle proposte della Commissione in adunanza plenaria.

articolo 6  
audizione dell'interessato e decisione

1. Nei casi in cui il Consiglio decida di non archiviare allo stato degli atti la comunicazione pervenuta dalla Cassa Forense, la delibera di sospensione a tempo indeterminato dell'interessato non potrà essere adottata prima che l'interessato e il suo difensore, se nominato, siano invitati a comparire dinanzi al Consiglio per essere auditi ed esporre oralmente, se lo ritengono, le proprie deduzioni ed osservazioni.
2. L'invito a comparire di cui al comma 1 contiene l'enunciazione in forma chiara e precisa delle violazioni attribuite all'interessato ed altresì l'avviso che il Consiglio non ritiene allo stato di disporre l'archiviazione della comunicazione pervenuta dalla Cassa Forense.
3. L'invito a comparire contiene anche l'indicazione della possibilità di esporre oralmente dinanzi al Consiglio le proprie deduzioni ed osservazioni personalmente ovvero per il tramite del difensore già nominato o che egli intenda nominare.
4. Se l'interessato e il suo difensore non compaiono senza aver tempestivamente addotto un legittimo impedimento, il Consiglio in ogni caso delibera sulla proposta della Commissione Affari Disciplinari.
5. Il Consiglio, nei casi in cui non ritenga di poter deliberare allo stato degli atti né l'archiviazione della comunicazione né la sospensione a tempo indeterminato dell'iscritto, può richiedere alla Cassa Forense i chiarimenti e l'invio di documentazione che non siano stati precedentemente richiesti ovvero reiterare le richieste in tal senso in merito alle quali non sia pervenuta risposta
6. Il Consiglio, se lo ritiene necessario, può assumere dinanzi a sé, con le modalità ivi indicate, le prove indicate all'art. 4 comma 3 che siano state indicate negli atti difensivi e che non siano state precedentemente assunte.
7. Se lo ritiene assolutamente necessario, il Consiglio può anche rinnovare dinanzi a sé l'assunzione di prove già assunte nell'istruzione preliminare

articolo 7  
esecutività della delibera di sospensione, comunicazione all'interessato e al difensore e pubblicità

1. La delibera di sospensione a tempo indeterminato dell'iscritto adottata dal Consiglio nei casi e nei modi di cui al presente Regolamento è immediatamente esecutiva.
2. Della delibera di cui al comma 1 è data immediata comunicazione all'interessato e al suo difensore, se nominato, con il mezzo della posta elettronica certificata.
3. Della delibera di cui al comma 1 è data immediatamente notizia mediante l'annotazione della sospensione sulla scheda personale consultabile nella sezione Albo del sito internet ufficiale dell'Ordine nonché mediante comunicazione scritta agli Uffici Giudiziari

articolo 8  
revoca della sospensione

1. La delibera di sospensione di cui all'articolo precedente è immediatamente revocata nei casi in cui la Cassa Forense ovvero l'interessato, se necessario documentandolo, comunicano al Consiglio con mezzi idonei l'avvenuto adempimento o comunque l'eliminazione delle violazioni previste dall'art. 17 della Legge 20 settembre 1980 n. 576 in conseguenza delle quali essa era stata adottata.
2. La revoca è disposta con delibera del Consiglio in adunanza plenaria.

3. Se ne ravvisa la necessità e l'urgenza, il Presidente del Consiglio dell'Ordine può revocare la sospensione in via provvisoria con proprio provvedimento da sottoporre al Consiglio per ratifica e conferma
4. Nel caso in cui sorgano questioni a seguito delle comunicazioni di cui al comma 1 il Consiglio può chiedere alla Cassa Forense di fornire chiarimenti e di inviare documentazione e può invitare l'interessato e il suo difensore, se nominato, a comparire dinanzi al Consiglio per essere auditi ed esporre oralmente, se lo ritengono, le proprie deduzioni ed osservazioni in merito alla revoca della sospensione.

articolo 9  
disposizione finale

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si seguono, per l'adozione del provvedimento di sospensione amministrativa a tempo indeterminato adottata dal Consiglio ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 3 agosto 1949 n. 536, per come richiamato dall'art. 17 della Legge 20 settembre 1980 n. 576, per come modificato quest'ultimo dall'art. 9 della Legge 11 febbraio 1992 n. 141, le disposizioni di cui al Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2/2014, adottato il 21 febbraio 2014 ai sensi dell'art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247 e recante norme in materia di procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina, in quanto applicabili.